



ALLEGATO 4 - TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il presente documento è a disposizione del pubblico nei locali di Diass Srl ed è pubblicato sui sito internet www.diass.it e www.preventivatorediass.it. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Diass Srl , società iscritta nella Sezione B del RUI in data 27.03.2007 – N. B000057211

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione Diass Srl:

- consegna/ mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);

- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)

b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito. *Annullato per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23giugno 2021, n. 7549*

e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Diass srl
Partita IVA 04381030636
Capitale sociale € 50.000
REG. Imp. Napoli NA358031
Iscrizione Rui n° B000057211
www.diass.it - info@diass.it

NAPOLI Via del Rione Sirignano, 7 - 80121
T. +39 081 240 40 30 | F. +39 081 240 41 20

ROMA Via di Santa Costanza, 13 - 00198
T. +39 06 86 20 31 89 | F. +39 06 81 15 17 50

BRESCIA Via dei Musei, 44 - 25121
T. +39 030 55 70 405

Coverholder at





Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del
- b. contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- c. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- d. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- g. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Diass Srl

Diass srl
Partita IVA 04381030636
Capitale sociale € 50.000
REG. Imp. Napoli NA358031
Iscrizione Rui n° B000057211
www.diass.it - info@diass.it

NAPOLI Via del Rione Sirignano, 7 - 80121
T. +39 081 240 40 30 | F. +39 081 240 41 20

ROMA Via di Santa Costanza, 13 - 00198
T. +39 06 86 20 31 89 | F. +39 06 81 15 17 50

BRESCIA Via dei Musei, 44 - 25121
T. +39 030 55 70 405

Coverholder at

